



**Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, Sent. del 09.04.2010**

*omissis*

**Svolgimento del processo**

Con ricorso del 13.5.2009 il ricorrente in epigrafe, dipendente della A. N. e ed inquadrato nella categoria D6 del CCNL, sulla premessa di aver prestato dall'1.1.2003 al deposito del ricorso n. 84 giornate di pronta disponibilità in giorno festivo di riposo settimanale (domenica) senza effettiva prestazione di attività lavorativa e di non aver goduto del riposo compensativo previsto dal CCNL Sanità, agiva per il risarcimento del danno subito, allegato come danno da usura psicofisica.

Preliminarmente deve essere superata la questione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla azienda resistente.

Lo stesso, infatti, appare completo di tutti gli elementi idonei ad individuare la pretesa azionata: in particolare, vi è la precisa indicazione del fatto storico su cui si fonda la domanda, delle ragioni di diritto che la sostengono, del bene della vita invocato, del criterio impiegato per la quantificazione della somma richiesta.

Nel merito, il ricorso è infondato e va disatteso

Costituiscono dati pacifici tra le parti:

- lo svolgimento di 84 giornate di turno di pronta disponibilità in giornate festive da parte del ricorrente nel periodo di causa senza effettiva prestazione d'attività lavorativa;
- la regolare corresponsione dell'indennità di reperibilità, prevista quale corrispettivo per il turno di pronta disponibilità dal CCNL;
- la mancata fruizione del giorno di riposo compensativo, non richiesto dal lavoratore né disposto dall'azienda.

Il ricorrente invoca la garanzia del riposo settimanale, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psicofisiche, di cui agli artt. 36 Cost. e 2109 cc.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si discute di perdita del riposo conseguente ad effettivo svolgimento di attività lavorativa dopo sei giorni consecutivi, dal momento che la "pronta disponibilità" implica soltanto l'obbligo per il dipendente di rendersi immediatamente reperibile e di raggiungere tempestivamente il presidio in caso di emergenza, sicché la prestazione lavorativa è soltanto eventuale.

Logico corollario è che il godimento del riposo settimanale non viene del tutto escluso, ma solo limitato, nel senso appena visto dell'obbligo per il medico di garantire la disponibilità per un eventuale intervento immediato.



La disposizione contrattuale che disciplina la fattispecie è contenuta nell'art. 7, comma 6, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, prodotto dalla A:

"Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore".

Le parti collettive pertanto si sono fatte carico di remunerare l'impegno richiesto al lavoratore in termini di mera disponibilità al lavoro con la specifica indennità, compensativa del disagio connesso alla reperibilità, indipendentemente dalla effettiva richiesta della prestazione di lavoro, con ciò facendo attuazione del precetto costituzionale dell'art. 36 C. Qualora, invece, alla reperibilità segua l'effettiva chiamata del sanitario la norma contrattuale prevede la retribuzione del lavoro prestato a titolo di lavoro straordinario ovvero il recupero orario.

Nel caso specifico che interessa il giudizio, in cui la reperibilità comporta il parziale sacrificio del diritto al riposo settimanale, hanno previsto come elemento compensativo di tale ulteriore compromissione il diritto al "riposo compensativo senza riduzione del debito orario". Tale norma (ed in particolare l'espressione "senza riduzione del debito orario settimanale") va intesa nel senso che il godimento del riposo compensativo deve realizzarsi senza alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale complessivo ovvero attraverso il recupero delle ore di lavoro non effettuate nel giorno di riposo compensativo nelle altre giornate della stessa settimana (attraverso una diversa articolazione della prestazione giornaliera).

Alla luce della espressione letterale utilizzata dalle parti collettive appare dunque infondata la pretesa del ricorrente a godere tout court di una giornata di riposo compensativo, secondo una interpretazione che renderebbe del tutto privo di effetti l'inciso "senza riduzione del debito orario settimanale".

Resta da considerare se l'inadempimento del datore di lavoro, presupposto del diritto al risarcimento del danno nella presente sede azionato, possa essere ravvisato nel non avere predisposto, d'imperio, appositi turni di lavoro atti a garantire il godimento del riposo senza riduzione del debito orario.

Ciò a volere superare la questione del difetto di una specifica allegazione, in ricorso, riguardo alla suddetta questione di fatto, limitandosi il ricorrente a dedurre il mancato godimento del riposo compensativo senza porre affatto la questione del recupero.

Ritiene il Tribunale che la rimodulazione dell'orario settimanale, venendo ad incidere sui contenuti del contratto di lavoro, non possa realizzarsi senza l'accordo delle parti.

La norma contrattuale collettiva non prevede, infatti, i criteri per procedere alla diversa distribuzione dell'orario settimanale, che non possono ritenersi rimessi alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, cui il lavoratore potrebbe legittimamente opporsi perché modificative dell'oggetto del contratto.



Appare dunque ragionevole ritenere che il godimento del riposo compensativo, comportante a sua volta il disagio del prolungamento dell'orario giornaliero nei giorni diversi da quello di riposo compensativo, vada subordinato ad un'iniziativa del lavoratore, cui deve essere rimessa la scelta sulla convenienza della conservazione o rimodulazione dell'orario settimanale.

Pertanto, non essendo stata allegato alcun inadempimento all'obbligo di cooperazione della A., per consentire la effettiva fruizione del riposo compensativo, deve escludersi l'inadempimento dell'A. fonte di responsabilità contrattuale.

Le considerazioni che precedono esonerano da ogni valutazione:

- sull'eventuale sussistenza di un danno
- sulla risarcibilità dello stesso danno, in quanto lesivo di diritti della persona costituzionalmente garantiti.

La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione trattata impone la compensazione integrale delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese.

Così deciso in Napoli, il 9.4.2010

Depositata in cancelleria il 9 Aprile 2010